

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Con ricorso pervenuto il 15.10.2025, il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2025, in corrispondenza della rata n. 49, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2020. Chiede all'ABF di disporre il rimborso dell'importo complessivo di € 1.134,34, oltre interessi legali dal reclamo, corrispondente alla quota non maturata delle spese di istruttoria e della commissione intermediario incaricato. Chiede anche che gli venga rimborsata la commissione di estinzione anticipata, nella misura di € 209,14, nonché, genericamente, le eventuali quote indebitamente trattenute dopo l'estinzione. Chiede anche € 200,00 a titolo di spese per l'assistenza professionale.

Con le controdeduzioni, l'intermediario, in via preliminare, chiede di disporre la sospensione del ricorso, in ragione della rilevanza sostanziale della questione attualmente oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che verte sull'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, alla luce del contrasto giurisprudenziale insorto tra le sentenze Lexitor (C-383/18) e U* Bank Austria (C-555/21). Sempre in via preliminare, l'intermediario specifica che il soggetto finanziatore è stato incorporato, a seguito di fusione, nella banca convenuta, appartenente ad un

gruppo bancario, e che la gestione dei ricorsi presentati nei confronti della resistente è stata esternalizzata all'intermediario Capogruppo.

Nel merito, sostiene che il finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio non rientra fra quelli a cui si applica la direttiva 2008/48/CE, con la conseguenza che la relativa disciplina speciale contenuta nel DPR 180/50 dovrà essere interpretata secondo i criteri tradizionali e senza alcun obbligo di interpretazione della stessa in maniera conforme al diritto dell'Unione Europea. In ogni caso, i principi sanciti dalla CGUE (sentenza Lexitor) non sono applicabili, in quanto il contratto oggetto del ricorso è stato stipulato in data antecedente al 25/07/2021, data di entrata in vigore dell'art. 11-*octies* del D.L. del 25/05/2021 n. 73. Afferma di avere rimborsato al ricorrente degli oneri dovuti in base alla disciplina contrattuale e che i costi cd. *up front* non sono rimborsabili, in quanto remunerano attività interamente maturate al momento del perfezionamento del contratto. Contesta anche la fondatezza della richiesta di rimborso delle quote eccedenti in quanto non vi sono somme da retrocedere a tale titolo al ricorrente, nonché la domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata, in quanto l'applicazione è avvenuta conformemente alle previsioni contrattuali e nel rispetto dell'art. 125-*sexies* TUB. Sostiene infine la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica, la quale – oltre a doversi ritenere incompatibile con le *Disposizioni sul funzionamento dell'ABF* e con la natura del procedimento – non risulta supportata da alcuna evidenza indispensabile al suo accoglimento.

Chiede dunque il rigetto del ricorso o, in subordine, che, laddove fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori, l'importo sia decurtato da quanto già rimborsato al cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento stipulato nel 2020 ed estinto anticipatamente nel 2025.

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'odierno procedimento, in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48. Produce l'elenco dei procedimenti giudiziari sospesi o rinviati nei quali esso è parte. Non produce documentazione comprovante l'avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla CGUE.

Sul punto, si osserva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una controversia su analoga fattispecie. Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra quella invocata dall'intermediario. Peraltro, nel caso di specie, non sussiste neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di parti tra i due procedimenti.

Sulla stessa richiesta questo Collegio si è già pronunciato più volte (si veda, ad es., dec. n. 1500/2025), rigettandola.

Nel merito, com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i*

costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato che *"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia".* Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis" (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" e che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*

Nel caso di specie, conformemente all'orientamento dei Collegi, le spese di istruttoria e la commissione di intermediazione hanno invece natura *up front*, in quanto fanno riferimento solamente ad attività preliminari alla conclusione del contratto.

In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dal ricorrente, il Collegio ritiene che a questo spetti il rimborso della somma risultante dalla seguente tabella.

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	3,97%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	37,05%						
Spese di istruttoria				800,00 €	Up front	Curva degli interessi	296,40 €		296,40 €
Commissioni di intermediazione				1.117,20 €	Up front	Curva degli interessi	413,92 €		413,92 €
Totale									710,32 €

Il ricorrente chiede anche il rimborso delle commissioni di estinzione, affermando che l'intermediario non ha specificato le spese che la giustificano.

La domanda non può essere accolta. In merito, si ricorda che l'art. 125-sexies TUB prevede che:

"2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

- a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;*
- b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;*
- c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;*
- d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro".*

Nel caso di specie, si osserva che:

- la vita residua del contratto è superiore a un anno;
- non sembrerebbero sussistere ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 3.

In particolare, quanto alla valutazione della sussistenza della causa di esclusione di cui alla lett. d), si osserva che l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e non è pari o inferiore a 10.000 euro, soglia al di sotto della quale l'art. 125-sexies, comma 3, lett. d) esclude l'indennizzo stesso. Il ricorrente non pare formulare specifiche allegazioni in ordine al carattere ingiustificato dell'addebito. In merito alla quantificazione della penale di estinzione anticipata, si osserva che dal conteggio estintivo emerge che la commissione di estinzione applicata corrisponde all'1% del finanziamento.

Si rammenta che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo*

indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Lo stesso Collegio di Coordinamento ha espresso anche il seguente principio di diritto nella decisione n. 11679/21: "l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuantе per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito".

La ricorrente non ha contestato i criteri di calcolo.

Non si accoglie la domanda, genericamente formulata, di restituzione di quote di ammortamento che l'intermediario avrebbe indebitamente trattenute, in quanto non v'è prova della sussistenza di tale circostanza.

Non si accoglie neppure la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale. Sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio di coordinamento con la dec. n. 4580/25, non ritiene il Collegio che sussistesse l'oggettiva necessità del ricorso ad un legale, non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario, né questioni oggetto di controversia particolarmente difficili e complesse. In ogni caso, manca anche un principio di prova del danno subito.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 710,32 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE